Titolo

Corte federale d'appello – decisione impugnata priva di motivazione – conseguenze – annullamento con rinvio – esclusione

Descrizione

Nel caso in cui la decisione impugnata non sia motivata, le conseguenze del riscontro di tali profili vizianti nella decisione di primo grado non conducono all'annullamento con rinvio al primo giudice; e ciò sia in relazione all'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva valorizza espressamente il profilo rinnovatorio del secondo grado di giudizio, affermando a chiare lettere che, se la decisione di primo grado risulta immotivata, la Corte d'appello decide nel merito; sia perchè la giurisprudenza della Corte è granitica nell'affermare che le ipotesi di rinvio al primo giudice sono del tutto eccezionali e derogatorie nel processo sportivo, improntato come è noto a particolari esigenze di celerità nella definizione dei giudizi. In tal senso le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che "*Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell'art. 106 CGS. ("Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest'ultima* "*Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione", una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado che legittima l'annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non vi stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio*" (cfr. n. 9/CFA/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 70/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0070 CFA del 27 dicembre 2023 (ASD M.M. Club Sport-Sig. Molinari Mario/Procura federale)